



*CONSIGLIO PER LA RICERCA  
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA*

**REGOLAMENTO DI  
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

APPROVATO CON D.I. 01/10/2004 DAL MINISTERO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA  
FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE, SENTITA LA CONFERENZA PERMANENTE PER I  
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO  
E DI BOLZANO.

## INDICE

<b>TITOLO I</b> Organizzazione e funzionamento degli Organi del C.R.A.	<b>pag. 3</b>
<b>TITOLO II</b> Organizzazione e Funzionamento delle Strutture di ricerca e dei Dipartimenti del C.R.A.	<b>pag. 11</b>
<b>TITOLO III</b> Organizzazione e Funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale del C.R.A.	<b>pag. 23</b>
<b>TITOLO IV</b> Disciplina delle procedure per la determinazione della dotazione organica e per la selezione e l'assunzione ai diversi livelli del personale del C.R.A.	<b>pag. 31</b>
<b>TITOLO V</b> Presenza del C.R.A. in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri	<b>pag. 41</b>
<b>TITOLO VI</b> Disposizioni finali	<b>pag. 43</b>

## TITOLO I

### Organizzazione e Funzionamento degli Organi del C.R.A.

#### Capo I

#### Il Presidente

##### Art. 1 – Competenze

1. Nell'espletamento delle competenze attribuitegli dal D.Lvo 454/99, così come definite nell'art. 8 dello Statuto e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente:
  - a) emana gli atti di costituzione e soppressione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, gli atti di nomina dei Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti, dei Componenti del Comitato di valutazione di cui all'art. 6 dello Statuto, dell'Organo collegiale di valutazione e controllo strategico di cui al successivo art. 31;
  - b) propone la stipula di contratti di consulenza con esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica nei limiti annualmente fissati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera f) dello statuto, anche ai fini della riorganizzazione della rete scientifica del C.R.A.;
  - c) adotta, acquisito il parere del Consiglio dei dipartimenti, gli atti di assunzione per chiamata diretta e nel limite del 2% dell'organico dei ricercatori di figure professionali, italiane e straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca del C.R.A.;
  - d) sulla base del Piano triennale di attività, sentiti i Direttori competenti e avvalendosi del Direttore Generale, cura l'elaborazione del Piano triennale e dei piani esecutivi annuali di fabbisogno del personale tecnico-scientifico, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative;
  - e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione i Bilanci triennale ed annuale di previsione, gli assestamenti di bilancio ed i consuntivi, predisposti dal Direttore generale;
  - f) cura, anche attraverso i Direttori di dipartimento e i Dirigenti competenti, i rapporti esterni con Amministrazioni e Istituzioni pubbliche e private, con Istituzioni di ricerca e di cultura, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
  - g) adotta tutti gli altri atti espressamente previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente può adottare atti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, individuate con delibera dello stesso Consiglio, nei casi di obiettiva urgenza. Tali atti, accompagnati da specifiche relazioni, sono portati alla attenzione del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva ai fini della loro ratifica, non oltre trenta giorni dall'adozione. Sono fatti salvi gli effetti di tali atti sino al momento dell'eventuale diniego di ratifica.
3. Il Presidente si avvale della Segreteria particolare e può avvalersi del supporto di consulenti, nei limiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, ai quali può conferire specifici incarichi professionali, determinandone il compenso nei limiti complessivi di spesa stabiliti dal

Consiglio di amministrazione in sede di deliberazione del bilancio. Il personale della Segreteria particolare e gli eventuali Consulenti dipendono funzionalmente dal Presidente e svolgono la propria attività secondo le direttive da lui impartite.

## Capo II

### Il Consiglio di Amministrazione

#### Art. 2 – Competenze

1. Nell'espletamento dei compiti stabiliti dal D.Lvo 454/99, così come definiti nell'art. 9 dello Statuto, e su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione :
  - a) delibera in merito ai criteri e alle procedure di formazione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali e in materia di indirizzo strategico dell'azione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti del C.R.A., nel rispetto delle prerogative del Consiglio dei dipartimenti;
  - b) delibera in materia di costituzione o partecipazione del C.R.A. a consorzi, fondazioni e società con altri soggetti pubblici e privati e in materia di accordi e convenzioni tra le strutture del C.R.A. e altri soggetti pubblici e privati, nei casi in cui l'impegno finanziario a carico delle strutture di ricerca sia superiore al limite fissato dall'art. 22, comma 5, dello Statuto;
  - c) delibera l'attivazione e le modalità di funzionamento dei tavoli di dialogo permanente con gli utenti della ricerca, di cui all'art. 2, comma 4, dello Statuto; nell'espletamento di tale attività, il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto scientifico dei Direttori di dipartimento;
  - d) delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina dei Dirigenti, dei Componenti dei Comitati e delle Commissioni amministrative;
  - e) delibera, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, la costituzione, la soppressione o la modifica dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca e dei dipartimenti di cui all'art. 1, comma 1 - lettera a), e la costituzione di Commissioni di studio su argomenti di interesse del C.R.A.;
  - f) delibera, in merito alla designazione dei rappresentanti del C.R.A. presso istituzioni scientifiche ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
  - g) delibera, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, la revoca degli incarichi scientifici, la revoca dell'incarico ai Direttori delle strutture di ricerca e dei dipartimenti e, su proposta del Direttore generale, ai Dirigenti dell'amministrazione centrale;
  - h) delibera sulle coperture economiche per l'indizione dei bandi di concorso;
  - i) autorizza lo svolgimento di incarichi ed attività extra-istituzionali dei Direttori e dei Dirigenti del C.R.A. e può delegare i Direttori delle strutture di ricerca a concedere la suddetta autorizzazione al personale assegnato;
  - l) adotta, sentite le OO.SS., i disciplinari per l'espletamento dei bandi di concorso per assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato di ricerca e soggiorni dei ricercatori del C.R.A. presso istituzioni scientifiche italiane e straniere;
  - m) adotta, nel rispetto dei regolamenti, atti normativi generali concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio dei dipartimenti nonché del Comitato di valutazione di cui all'art. 6 dello Statuto e dell'Organo collegiale di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 31;
  - n) delibera, sentito il Consiglio dei dipartimenti, in merito ai criteri e alle modalità per la concessione del patrocinio del C.R.A. a manifestazioni ed iniziative scientifiche di

- particolare rilevanza per il sistema agricolo allargato e per l'eventuale concessione di un contributo finanziario, di cui all'art. 22;
- o) assume ogni altra determinazione espressamente attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, a fini consultivi ed istruttori, del Consiglio dei dipartimenti, formulando allo stesso specifiche richieste.

### Art. 3 – Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma presso la sede centrale o le strutture decentrate del C.R.A. Il calendario delle riunioni del Consiglio viene definito e pubblicizzato all'inizio di ogni trimestre. Riunioni straordinarie del Consiglio possono essere convocate in caso di effettiva urgenza o su richiesta motivata di metà dei Componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è trasmesso almeno otto giorni prima della data della riunione, mentre la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile, anche attraverso mezzi telematici, almeno quattro giorni prima di detta data. Il termine per l'avviso di convocazione può essere ridotto a tre giorni in caso di riunioni straordinarie, per motivi di urgenza, e in caso di integrazione o modifiche all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei Componenti ed esercita le proprie competenze nella sua collegialità. La mancata partecipazione ai lavori del Consiglio di un componente, che si protragga per oltre tre mesi e che ostacoli la funzionalità dell'organo, è comunicata, per il tramite del Presidente e per le decisioni di competenza, al Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il Direttore generale. Il Consiglio può richiedere l'intervento in seduta dei Dirigenti competenti per specifiche materie e limitatamente alla trattazione delle stesse.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 30, comma 1, lett. a);
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera su proposta del Presidente. Per le materie relative alla gestione amministrativa e alla organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale, specificamente individuate dai Regolamenti o da deliberazioni generali dello stesso Consiglio, le delibere sono adottate su proposta del Direttore Generale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e, comunque, con il parere favorevole della metà dei Componenti il Consiglio stesso; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni relative alla definizione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti, al piano di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 24 dello Statuto, al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, ai bilanci e al ricorso al mercato finanziario è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti.
6. Le delibere sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative alla adozione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti e alla adozione del piano di razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lvo 454/1999, al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 5 e 6, dello Statuto. Non sono inoltre immediatamente esecutive tutte le rimanenti delibere soggette ad approvazione.
7. La pubblicità delle deliberazioni, in attuazione della normativa vigente e nel rispetto delle norme sulla privacy, è assicurata anche con mezzi telematici. Copie o estratti delle

deliberazioni sono rilasciati a richiesta di chi vi ha interesse, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. La pubblicità delle deliberazioni non è ammessa nei casi in cui essa possa arrecare danno a terzi ovvero all'ente.

8. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, contenente una sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle determinazioni assunte e dell'esito delle votazioni, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene presentato e approvato nella riunione successiva. Ciascun Componente del Consiglio e il Direttore generale possono richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e, per i primi, la propria dichiarazione di voto.

### **Capo III**

#### **Il Consiglio dei dipartimenti**

##### Art. 4 – Competenze

1. Il Consiglio dei dipartimenti ha compiti di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione del C.R.A., espletati, in primo luogo, attraverso l'elaborazione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, secondo le modalità di cui all'art. 7. In particolare, nell'esercizio dei compiti indicati nell'art. 10 dello Statuto, il Consiglio dei dipartimenti:
  - a) assicura le più ampie sinergie tra i dipartimenti e, d'intesa con i Direttori dei dipartimenti, tra le strutture di ricerca del C.R.A.;
  - b) elabora, su richiesta del Consiglio di amministrazione, studi di prefattibilità di programmi di ricerca di cui al comma 3 dell'art. 7, fornendo altresì indicazioni di massima sulle risorse finanziarie ed umane necessarie per la loro realizzazione;
  - c) cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di esperti nazionali e stranieri per le aree scientifiche di interesse del C.R.A., esterni all'ente; l'elenco degli esperti e i relativi curricula sono trasmessi periodicamente al Consiglio di Amministrazione ai fini della creazione di un albo di esperti da utilizzare, per la nomina delle Commissioni di concorso per l'assunzione di personale e per gli altri adempimenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
  - d) avanza proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla individuazione o alla modificazione dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici da utilizzare per l'espletamento di concorsi pubblici per l'assunzione di personale del profilo di ricercatore e tecnologo, di cui all'art. 50, comma 2, e all'afferenza dei settori stessi ai dipartimenti e alle cinque macro aree scientifiche-tecnologiche per l'elezione dei componenti interni del Consiglio dei dipartimenti; l'eventuale delibera in merito assunta dal Consiglio di amministrazione, sentite le OO.SS., è immediatamente operativa ai fini dell'emanazione dei bandi di concorso e dell'afferenza ai dipartimenti, mentre per l'elezione dei ricercatori e tecnologi del C.R.A. nel Consiglio dei dipartimenti è resa operativa alla scadenza del mandato dei componenti in carica, di cui all'art. 5, comma 3; le macro aree, di cui sopra, sono costituite dalla aggregazioni di settori scientifico- disciplinari omogenei nell'ambito delle discipline di interesse del C.R.A.;

- e) avanza proposte al Consiglio di amministrazione in merito ai criteri e alle procedure di selezione dei Direttori delle strutture di ricerca;
  - f) svolge ogni altra attività consultiva e istruttoria su richiesta del Consiglio di Amministrazione, anche in materie non espressamente indicate nello Statuto e nei Regolamenti; in tali casi, la richiesta stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso.
2. Il parere del Consiglio dei dipartimenti è obbligatorio per gli adempimenti di seguito indicati:
- a) definizione del piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale, di cui all'art. 24 dello Statuto, mediante soppressione, fusione, trasformazione degli Istituti, Sezioni e strutture di cui all'Allegato I del D.Lvo 454/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
  - b) costituzione, soppressione e trasformazione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti derivanti dal piano di riorganizzazione, di cui all'art. 21 dello Statuto;
  - c) assunzioni, per chiamata diretta e nel limite del 2% dell'organico dei ricercatori, di figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca del C.R.A.

#### Art. 5 – Modalità di costituzione e durata

1. Il Consiglio dei dipartimenti è composto dal Presidente del C.R.A., che lo presiede, e da 15 membri nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, secondo le modalità indicate nell'art. 10 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, adotta, sentite le OO.SS., i disciplinari per l'elezione dei cinque membri interni di cui all'art.10, comma 1, lettera e) dello Statuto, nel rispetto dei principi generali precisati nello stesso articolo.
3. Il Consiglio dei dipartimenti dura in carica quattro anni. I Componenti del Consiglio possono essere confermati per una sola volta e non possono, durante il mandato, ricoprire incarichi di direzione di strutture di ricerca, di dipartimenti e di uffici dell'amministrazione centrale del C.R.A.

#### Art. 6 – Funzionamento

1. Il Consiglio dei dipartimenti si riunisce, su convocazione del Presidente del C.R.A. o su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti, di norma presso la sede centrale dell'ente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno predisposto dal Presidente, è trasmesso almeno otto giorni prima della data della riunione, mentre la documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno è resa disponibile, anche con l'ausilio di mezzi telematici, almeno quattro giorni prima di detta data.
2. In caso di assenza del Presidente, il Consiglio dei dipartimenti è presieduto dal Vice Presidente di cui all'art. 9, comma 7, lettera i) dello Statuto.
3. Il Consiglio dei dipartimenti è validamente costituito con la presenza di 2/3 dei membri ed esercita le proprie competenze nella sua collegialità. Il Presidente può costituire, nell'ambito del Consiglio dei Dipartimenti, commissioni istruttorie per la trattazione di specifici argomenti di competenza del Consiglio stesso.

4. Alle riunioni del Consiglio dei dipartimenti possono partecipare, su invito del Presidente e con funzione consultiva, i Direttori di dipartimento.
5. Le funzioni di Segretario scientifico del Consiglio dei dipartimenti sono esercitate da un Componente del Consiglio stesso, scelto dal Presidente.
6. Le elaborazioni e i pareri del Consiglio dei dipartimenti sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, tranne l'elaborazione del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali e i pareri di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 4, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Il verbale delle riunioni del Consiglio dei dipartimenti, contenente una sintetica rappresentazione degli argomenti discussi, del nome degli intervenuti, delle opinioni espresse, delle proposte approvate e dell'eventuale esito delle votazioni, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario scientifico e viene presentato e approvato nella riunione successiva. Ciascun Componente del Consiglio dei dipartimenti può richiedere, durante la riunione, che siano inseriti a verbale il testo integrale del proprio intervento e la propria dichiarazione di voto.
8. Il verbale definitivo delle riunioni del Consiglio dei dipartimenti viene trasmesso dal Segretario al Direttore Generale, il quale ne assicura l'invio ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti competenti.

#### Art. 7 – Formazione del Piano Triennale e degli aggiornamenti annuali

1. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole e forestali in conformità a quanto prescritto dall'art. 2 del D.Lvo 454/99, le procedure di formazione del Piano Triennale di Attività, articolato in piani esecutivi annuali che contengono gli aggiornamenti per ciascuno dei tre anni di validità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio dei dipartimenti, di cui all'articolo 4 dello Statuto, e sulla base dei seguenti criteri:
  - a) riferimento alla situazione di partenza, al livello di raggiungimento degli obiettivi del piano precedente, alle prospettive strategiche e alle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione della ricerca, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;
  - b) valutazione della domanda di ricerca e di sviluppo tecnologico proveniente dal mondo produttivo, dalle regioni e province autonome, dai consumatori e dai portatori di interessi, acquisita attraverso i tavoli di dialogo permanente di cui all'art. 2, comma 4, dello Statuto, e attraverso iniziative specifiche individuate dal Consiglio di amministrazione;
  - c) analisi di progetti di ricerca e di sviluppo realizzati o in fase di realizzazione da parte degli altri soggetti pubblici che operano nel campo della ricerca per il sistema agricolo allargato in ambito internazionale, comunitario, nazionale e regionale, al fine di determinare possibili collegamenti e/o integrazioni, e di individuare eventuali sviluppi;
  - d) valutazione critica delle attività e delle potenzialità di ricerca e sviluppo delle strutture afferenti al C.R.A.;
  - e) definizione delle linee programmatiche per l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, di innovazione e di trasferimento tecnologico, per grandi aree scientifico-disciplinari e/o per grandi comparti produttivi.
2. Per la definizione delle linee programmatiche di cui alla lettera e) del comma 1, il Consiglio dei dipartimenti può avvalersi dell'apporto propositivo:



- a) dei Direttori e dei Comitati di dipartimento di cui all'art. 19;
  - b) della comunità scientifica del C.R.A., secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione e che possono prevedere anche conferenze periodiche per aree scientifiche o per particolari comparti produttivi;
  - c) del lavoro di specifiche commissioni di studio formate da esperti esterni e interni al C.R.A., la cui costituzione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio dei dipartimenti.
3. Nell'ambito del piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, i Programmi di ricerca promossi dal C.R.A. e realizzati in collaborazione con università, enti di ricerca e imprese, si avvalgono, per gli aspetti relativi alla gestione finanziaria e contabile delle unità operative esterne, del supporto di un ufficio dell'amministrazione centrale; per gli aspetti relativi alla gestione finanziaria e contabile di Programmi di ricerca promossi dall'UE, le strutture di ricerca si avvalgono del supporto di uno specifico ufficio dell'amministrazione centrale.
  4. La proposta del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, elaborata dal Consiglio dei dipartimenti, viene trasmessa almeno sette giorni prima della adozione da parte del Consiglio di amministrazione, alle OO.SS., alle organizzazioni agricole, alle Regioni, alle organizzazioni del comparto agroindustriale, alle associazioni dei consumatori e ad istituzioni e organizzazioni interessate alla ricerca in agricoltura.
  5. Il Consiglio di amministrazione, a seguito di verifica della compatibilità finanziaria del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali, elaborati dal Consiglio dei dipartimenti, e previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per gli aspetti relativi al piano triennale di fabbisogno del personale, con i relativi piani esecutivi annuali, e al programma di valorizzazione delle risorse umane del C.R.A., delibera il Piano triennale di attività e gli aggiornamenti annuali e lo trasmette al Ministro delle politiche agricole e forestali per l'approvazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 454/99 e successive integrazioni e modificazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito dell'approvazione, trasmette il piano triennale e gli aggiornamenti annuali, al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Capo IV**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

#### Art. 8 - Competenze e Funzionamento

1. Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del codice civile, esercita il controllo sulla gestione complessiva dell'ente e vigila sulla corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità, secondo le modalità indicate nel Regolamento di amministrazione e di contabilità del C.R.A..
2. Il Collegio stabilisce autonomamente la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I revisori assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio si avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, del supporto dell'amministrazione centrale del C.R.A.

## **Capo V**

### **Norme comuni**

#### Art. 9 – Gettoni di presenza

1. Per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali spetta un gettone di presenza determinato secondo le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto.
2. Per la partecipazione a più sedute nello stesso giorno viene attribuito un solo gettone di presenza

## **Capo VI**

### **Norme transitorie e finali**

#### Art. 10 – Individuazione dei Dipartimenti ed elezione dei

##### Componenti interni del Consiglio dei dipartimenti

1. Successivamente alla adozione della delibera di cui all'art. 25, comma 6, dello Statuto e comunque entro novanta giorni dalla data di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lvo 454/99, anche prescindendo dalla ultimazione delle procedure di inquadramento del personale nel ruolo organico del C.R.A. di cui all'art. 60, il Consiglio di amministrazione predispone l'elenco dei ricercatori e tecnologi in servizio a tempo indeterminato presso gli Istituti e le altre Strutture di ricerca di cui all'allegato I del D.Lvo 454/99, da includere nei differenti settori scientifico-disciplinari e tecnologici.
2. Entro lo stesso termine indicato al comma 1, il Consiglio di amministrazione individua, ai sensi dell'art. 25, comma 7, dello Statuto, i Dipartimenti da attivare in prima applicazione tra quelli elencati al comma 5 dell'art. 20 dello Statuto, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici e delle strutture di ricerca afferenti.
3. Trascorsi quindici giorni dalla data di avvenuta comunicazione della delibera di cui al comma 1, durante i quali i ricercatori e tecnologi in servizio possono segnalare eventuali omissioni ed errori o richiedere, allegando adeguata documentazione, l'inserimento in un settore scientifico-disciplinare e tecnologico diverso da quello indicato nella proposta di cui al comma 1, il Consiglio di amministrazione delibera l'elenco definitivo degli elettori inclusi nei singoli collegi elettorali, di cui all'art. 25, comma 6 dello Statuto, corrispondenti alle cinque macroaree scientifico-tecnologiche dell'Ente, la data e le modalità di espletamento delle elezioni, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 5, comma 2.
4. Il Consiglio dei dipartimenti, successivamente al suo insediamento, può proporre al Consiglio di amministrazione, anche sulla base delle risultanze del Piano di riorganizzazione di cui all'art. 24 dello Statuto, una diversa definizione dei settori scientifico-disciplinari e tecnologici individuati ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello Statuto e/o una diversa afferenza dei settori stessi ai Dipartimenti e ai collegi elettorali. L'eventuale delibera in merito assunta dal Consiglio di amministrazione è resa operativa con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

## **TITOLO II**

# **Organizzazione e Funzionamento delle strutture di ricerca e dei dipartimenti**

### **Capo I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 11 – Autonomia delle strutture di ricerca**

1. L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del C.R.A. si svolge nelle strutture di ricerca di cui all'art. 15, nell'ambito della programmazione triennale e annuale dell'Ente e nel rispetto della libertà scientifica dei ricercatori e tecnologi che vi operano, come previsto dall'art. 20 dello Statuto.
2. Alle strutture di ricerca è garantita autonomia scientifica e gestionale, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento di amministrazione e contabilità, nella definizione dei contenuti e degli obiettivi delle attività di ricerca e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate, fatte salve le prerogative e i limiti stabiliti nel CCNL.
3. Al fine di massimizzare le sinergie tra strutture di ricerca e di determinare un costante coordinamento per grandi aree tematiche delle attività delle strutture stesse, il C.R.A. si organizza in Dipartimenti scientifici per grandi aree tematiche, di cui all'art. 19.

##### **Art. 12 – Costituzione, soppressione e modificazione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti**

1. Le strutture di ricerca e i dipartimenti sono costituiti con atto del Presidente, a seguito di deliberazione del Consiglio di amministrazione e previo parere del Consiglio dei dipartimenti, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dagli artt. 20, 21 e 24 dello Statuto.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla soppressione della struttura di ricerca e del dipartimento, mentre alla modificazione dell'atto costitutivo delle strutture di ricerca e dei dipartimenti si provvede con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio dei dipartimenti ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto.

##### **Art. 13 – Compiti delle Strutture di ricerca e dei dipartimenti**

1. Ogni struttura di ricerca svolge, nel rispetto del piano triennale di attività del C.R.A. e nell'ambito di programmi di ricerca locali, nazionali, comunitari e internazionali, secondo modalità che garantiscano l'autonoma programmazione, attività di ricerca e di sperimentazione nei settori scientifici e tecnologici e relativamente alle tematiche definite di

prioritario interesse nell'atto costitutivo, anche in collaborazione con strutture di ricerca di università e enti di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

2. Alle strutture di ricerca del C.R.A. possono essere affidati compiti di gestione e coordinamento di Programmi di ricerca nazionali, comunitari e internazionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, dello Statuto, le strutture di ricerca possono svolgere attività di ricerca ad esse affidate, sulla base di convenzioni, da soggetti esterni, fornire servizi ad alto contenuto scientifico e tecnologico a terzi in regime di diritto privato. I criteri generali per lo svolgimento di tali attività, per l'assegnazione delle risorse finanziarie procurate e per l'eventuale attribuzione di compensi al personale che vi partecipa, sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentite le OO.SS., nel rispetto dei pertinenti strumenti individuati dal CCNL e del Regolamento di amministrazione e di contabilità. La coerenza delle convenzioni e dei servizi di cui sopra con gli obiettivi di ricerca propri delle strutture di ricerca è valutata dal Direttore del dipartimento di afferenza, con le modalità indicate all'art. 19, comma 4, lettera e).
4. Le strutture di ricerca, nel raccordo con apposita struttura dell'amministrazione centrale, favoriscono i processi di trasferimento dei risultati anche attraverso i tavoli di dialogo permanente, di cui all' art. 2, comma 1, lettera c), e l'integrazione con i sistemi dei servizi delle Regioni, secondo modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.
5. Le attività di formazione di cui all'art. 20, comma 6, dello Statuto sono svolte dalle strutture di ricerca secondo le modalità indicate agli artt. 20 e 21 e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. Queste attività, come pure quelle indicate ai commi precedenti, possono essere svolte anche attraverso la partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti, di cui al Titolo V del presente Regolamento.
6. Per le finalità di cui ai commi precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dal regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base degli indirizzi del Direttore generale e nel rispetto dell'autonomia scientifica, le strutture di ricerca interessate compiono, tutti gli atti amministrativi e di diritto privato indispensabili per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari, nonché tutti gli atti utili per la gestione del personale, sia dipendente a tempo determinato e indeterminato, che associato alle attività della struttura, di cui all'art. 20, comma 7, dello Statuto e all'art. 46. Nelle materie di cui al presente comma, gli atti di competenza delle strutture di ricerca e quelli di competenza dell'amministrazione centrale, non esplicitati nei regolamenti, sono individuati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
7. I dipartimenti hanno compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività scientifiche e tecnologiche delle strutture di ricerca afferenti così come definiti nell'art. 20, comma 4, dello Statuto, con esclusione di ogni attività strumentale di ricerca. Per il conseguimento di tali obiettivi, i dipartimenti operano in stretto collegamento tra loro, anche al fine di favorire le relazioni e l'integrazione delle attività delle strutture di ricerca del C.R.A. con le principali istituzioni di ricerca europee e internazionali, con le Università e gli altri enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese.

## Art. 14 – Valutazione delle Strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. L'attività scientifica complessiva del C.R.A. e i risultati conseguiti dalle strutture di ricerca e dai dipartimenti sono valutati dal Comitato di Valutazione di cui all'art.6 dello Statuto, secondo cadenze temporali, procedure e modalità operative stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto dei criteri generali definiti dal Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR) ai sensi dell'art.5 del D.Lvo 204/1998 e successive modificazioni e integrazioni, e nel rispetto di quanto indicato dal citato art.6 dello Statuto.
2. Il Comitato di Valutazione è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione ed è composto da cinque esperti esterni al C.R.A. di elevata qualificazione scientifica ed esperienza internazionale, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Il Presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il Comitato di Valutazione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto dei limiti di cui all'art.9, comma 7, lett. f) dello Statuto, della collaborazione di esperti in particolari settori scientifici e tecnologici.
4. Dei risultati della valutazione si tiene conto in sede di programmazione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie, in sede di rinnovo degli incarichi di direzione nonché ai fini della conferma, trasformazione, fusione o soppressione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti.

## Capo II

### Strutture di Ricerca e Dipartimenti

#### Art. 15 – Individuazione e costituzione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. L'attività di ricerca scientifica e tecnologica del C.R.A., nei limiti della dotazione organica, si svolge nelle seguenti strutture organizzative:
  - a) Centri di ricerca.
  - b) Unità di ricerca;

I Centri e le Unità di ricerca sono costituiti con le modalità indicate al comma 1 dell' art. 12.

2. Il Centro di Ricerca si caratterizza per la multidisciplinarietà degli approcci scientifici, per l'ampiezza e la rilevanza delle tematiche scientifiche e/o delle problematiche produttive affrontate. Esso si qualifica come punto di riferimento nel panorama nazionale e internazionale della ricerca nel settore; a tal fine viene dotato di strutture e attrezzature altamente innovative e comparabili con quelle esistenti presso i più qualificati centri di ricerca nazionali e internazionali. Il Centro, inoltre, promuove le più opportune forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali e le forze produttive, economiche e sociali di maggior rilevanza sul territorio. Il Centro di ricerca è costituito in presenza di un numero minimo di 30 ricercatori. Con l'atto costitutivo sono definiti i settori scientifici, tecnologici e/o produttivi e le tematiche di ricerca di prioritario interesse del Centro, l'afferenza al dipartimento, la sede, le aziende agrarie e i beni patrimoniali dati in gestione, l'eventuale afferenza delle Unità di ricerca di cui al successivo comma.

3. L'Unità di Ricerca costituisce la struttura di base dell'attività scientifica e tecnologica del C.R.A., in grado di promuovere, progettare e realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti, un programma di ricerca in uno specifico settore scientifico e tecnologico di interesse del C.R.A., in base al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali. E' dotata di personale, strutture e attrezzature necessarie per il conseguimento dei propri obiettivi, anche ai sensi dell'art.20, comma 8, dello Statuto. L'Unità di ricerca è costituita in presenza di un numero minimo di 10 ricercatori. Con l'atto costitutivo sono altresì definiti il Centro di ricerca e il Dipartimento di afferenza, la sede e le tematiche di ricerca di interesse della struttura. Le afferenze dell'Unità di ricerca sono prioritariamente determinate ai fini di una migliore programmazione e di un più efficace coordinamento delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Ente e, limitatamente all'afferenza al Centro di ricerca, di una semplificazione nella gestione amministrativo-contabile delle strutture di ricerca. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio dei dipartimenti, può deliberare la trasformazione dell'Unità di ricerca o la fusione di più Unità in un Centro di ricerca, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I Dipartimenti scientifici, così come individuati e definiti dall'art. 20, comma 5, dello Statuto, sono strutture organizzative del C.R.A. al servizio dei Centri di ricerca e delle Unità di ricerca. I Dipartimenti, costituiti con le modalità di cui all' art. 12, comma 1, e in numero non superiore a otto ai sensi dell'art. 20, comma 5, dello Statuto, operano presso la sede centrale del C.R.A. Con l'atto costitutivo sono esplicitati i compiti di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto, sono definiti i settori scientifico-disciplinari e tecnologici di competenza, sono individuati i Centri e le Unità di ricerca afferenti. In linea generale, nella determinazione dell'afferenza dei Centri e delle Unità di ricerca ai Dipartimenti, dovrà essere salvaguardata l'unitarietà delle strutture di ricerca.
5. L'attività scientifica dei Dipartimenti, dei Centri di ricerca e delle Unità di ricerca è valutata dal Comitato di Valutazione di cui all' art. 14. Ai fini amministrativi e contabili, ciascun Centro di ricerca è centro di responsabilità di II livello e centro di spesa. Le Unità di Ricerca sono centri di spesa. Nei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai Centri di ricerca sono indicate le risorse specificatamente destinate alle Unità di Ricerca afferenti. I conti annuali delle strutture di ricerca debbono evidenziare, in documenti allegati, le entrate e le uscite imputabili alle aziende agrarie, ai fini della valutazione e del monitoraggio dei costi di gestione delle stesse.
6. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, anche sulla base delle risultanze del piano di riorganizzazione della rete scientifica di cui all'art. 24 dello Statuto, e sentito il Consiglio dei dipartimenti, modificazioni ed integrazioni circa l'articolazione delle strutture di ricerca, la struttura e l'organizzazione dei Dipartimenti, indicati nel presente Capo. Tali modificazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

#### Art. 16 – Articolazione del Centro di Ricerca

1. Il Centro di ricerca, localizzato in unica sede, può essere articolato in gruppi di ricerca, differenziati per settore scientifico-disciplinare e/o produttivo, in aziende agrarie e servizi per le "analisi di revisione". Ai gruppi di ricerca è riconosciuta autonomia operativa, ma non di spesa, nell'ambito della programmazione delle attività del Centro e delle risorse dallo stesso impegnate.
2. I gruppi di ricerca e i servizi per le "analisi di revisione", sono costituiti, nell'ambito delle risorse finanziarie attribuite, con determinazione del Direttore del Centro di ricerca, previo parere del Dipartimento di afferenza.

3. La gestione amministrativa del Centro di ricerca e delle Unità di ricerca afferenti, è assicurata da una segreteria amministrativa. La segreteria amministrativa, in collaborazione con lo specifico Servizio dell'amministrazione centrale, cura anche la predisposizione degli atti relativi al personale operante presso il Centro e le Unità di ricerca afferenti.

#### Art. 17 – Direttore del Centro di Ricerca

1. Il Direttore del Centro di ricerca è responsabile delle attività del Centro, sia sul piano della ricerca e dei suoi risultati che su quello finanziario. A tal fine :
  - a) adotta, sulla base delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel piano triennale di attività del C.R.A. e avvalendosi della collaborazione dei Direttori delle Unità di ricerca afferenti e dei responsabili dei gruppi di ricerca eventualmente costituiti, il programma annuale e triennale delle attività del Centro e delle Unità di ricerca, che comprende anche le attività svolte in affidamento, previa convenzione, da soggetti esterni, di cui all'art. 13, comma 3; nella formulazione dei programmi del Centro e delle Unità di ricerca afferenti, deve essere favorita la partecipazione dei ricercatori operanti presso le strutture;
  - b) adotta gli atti di costituzione dei gruppi di ricerca e dei servizi, e di organizzazione della segreteria amministrativa; nomina i relativi responsabili, con poteri di revoca dell'incarico; la durata di detti incarichi non può eccedere quella del mandato di Direzione;
  - c) predispone, avvalendosi della collaborazione dei Direttori delle Unità di ricerca, il conto preventivo, le proposte di variazione e il conto consuntivo del Centro e delle Unità di ricerca afferenti, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione e di contabilità;
  - d) adotta gli atti di associazione di ricercatori esterni e di conferimento dei relativi incarichi di ricerca;
  - e) adotta, sulla base di specifica delega conferita dal Consiglio di amministrazione, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e di attività extra-istituzionali del personale tecnico-scientifico assegnato al Centro, dandone comunicazione al Consiglio stesso;
  - f) adotta gli atti amministrativi di competenza del Centro di ricerca, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, con i limiti stabiliti dall'art. 22, comma 5, dello Statuto.
2. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato, con Decreto del Presidente, sulla base di una selezione pubblica su bando, affidata ad una commissione di 3 esperti, nazionali o stranieri di alta qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro, scelti nell'albo di cui all'art 4, comma 1, lettera c). La selezione avviene presso la sede centrale del C.R.A. con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, eventualmente integrata da un colloquio. I lavori della Commissione debbono concludersi entro 90 giorni dalla data di insediamento, salvo proroga motivata con delibera del Consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico a ricercatori non dipendenti del C.R.A., la nomina è subordinata alla concessione di aspettativa senza assegni da parte dell'Amministrazione di provenienza. Il rapporto di lavoro del Direttore del Centro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, in presenza di valutazione positiva formulata dal Comitato di cui all'art. 14, stipulato dal Presidente del C.R.A., previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel contratto sono stabiliti l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, i criteri e i metodi di valutazione dell'attività svolta da parte del Comitato di cui all'art. 14 e il trattamento economico ai sensi della normativa vigente. Nel caso di incarico assegnato a personale

dipendente del C.R.A., al medesimo è consentito di collocarsi in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, che resta temporaneamente valutabile ai fini dell'eventuale progressione nel livello e profilo di provenienza, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. Il Consiglio di amministrazione delibera, sei mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro e al verificarsi dei casi indicati al comma 3, la pubblicazione del nuovo bando di selezione o l'eventuale rinnovo del contratto al fine di assicurare la necessaria continuità della funzione di direzione.

3. In caso di revoca dell'incarico, per valutazioni negative espresse dal Comitato di cui all'art.14, o di dimissioni del Direttore prima del termine del quadriennio, il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta del Direttore generale, la nomina di un ricercatore dell'Ente per un periodo massimo di sei mesi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2.

#### Art. 18 – Organizzazione e Direzione dell'Unità di Ricerca

1. Il Direttore dell'Unità di ricerca può costituire gruppi di ricerca e servizi, analogamente a quanto previsto per i Centri di ricerca dall'art.16, commi 1 e 2.
2. Il Direttore dell'Unità di ricerca è nominato con Decreto del Presidente, sulla base di una selezione pubblica su bando, affidata ad una commissione di 3 esperti, nazionali o stranieri di alta qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro, scelti nell'albo di cui all'art 4, comma 1, lettera c). La selezione avviene presso la sede centrale del C.R.A. con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati, eventualmente integrata da un colloquio. L'incarico ha la durata di quattro anni, eventualmente rinnovabile per una sola volta e in presenza di valutazioni positive formulate dal Comitato di cui all'art. 14. In caso di valutazione negativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione si può procedere nei confronti del Direttore, anche prima della scadenza del quadriennio, alla revoca dell'incarico.
3. In caso di dimissioni o revoca dell'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento delle procedure del concorso di cui al comma 2, le funzioni di Direttore sono svolte dal ricercatore di ruolo dell'Unità di ricerca con maggiore anzianità di servizio nel livello più elevato.
4. Al Direttore dell'Unità di ricerca, se dipendente del C.R.A., oltre al trattamento economico in godimento, è corrisposta una indennità per la direzione commisurata alla complessità della gestione scientifica e organizzativa della struttura, il cui importo è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Se dipendente di altra amministrazione o di altro ente pubblico o privato, il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta, e con le specifiche indicate per il contratto del Direttore del Centro di ricerca di cui al comma 2 dell'art.17. Il Consiglio di Amministrazione subordina la nomina di personale non dipendente dal C.R.A. all'approvazione della richiesta di aspettativa senza assegni presentata all'amministrazione di appartenenza.
5. Il Direttore dell'Unità di ricerca:
  - a) è responsabile della predisposizione e della realizzazione delle attività scientifiche dell'Unità di ricerca, nell'ambito della programmazione delle attività del Centro di ricerca cui l'Unità afferisce; nella formulazione dei programmi dell'Unità di ricerca deve essere favorita la partecipazione dei ricercatori operanti presso la struttura;



- b) adotta gli atti e gli ordinativi di spesa di competenza dell'Unità di ricerca, ivi compresi quelli che impegnano la struttura verso l'esterno, nel rispetto delle modalità indicate nel presente regolamento e nel regolamento di amministrazione e di contabilità; per le convenzioni e gli ordinativi di spesa che singolarmente superano l'importo di 75.000,00 Euro, ma non il limite di cui all'art. 22, comma 5, dello Statuto, è richiesta la preventiva autorizzazione del Direttore del Centro di ricerca cui afferisce l'Unità;
- c) adotta gli atti di costituzione di eventuali gruppi di ricerca e servizi;
- d) adotta, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti, gli atti necessari per una migliore organizzazione del lavoro, la cui validità non può superare la durata del mandato di direzione;
- e) adotta gli atti di associazione di ricercatori esterni alle attività dell'Unità di ricerca e di conferimento degli incarichi di ricerca, secondo le modalità indicate all'art. 46;
- f) adotta, sulla base di specifica delega conferita dal Direttore generale, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di incarichi e di attività extra-istituzionali del personale assegnato.

#### Art. 19 – Organizzazione e Direzione del Dipartimento

1. Per l'attivazione delle azioni connesse con le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione scientifica dell'attività del C.R.A., così come indicate nell'art. 20, comma 4, dello Statuto, i Dipartimenti si avvalgono di una unica struttura, operante presso la sede centrale dell'Ente, con funzioni di raccordo con gli uffici dell'Amministrazione centrale preposti alla definizione dei relativi provvedimenti.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti il Direttore può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei dipartimenti, ad avvalersi di competenze esterne nei limiti di cui all'art. 9, comma 7, lett. f) dello Statuto.
3. Il Direttore di dipartimento è nominato, con decreto del Presidente, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali presentati a seguito di bando pubblico, effettuata presso la sede centrale del C.R.A. e affidata ad una commissione di esperti, nazionali o stranieri, di alta qualificazione nei settori scientifico-disciplinari e tecnologici afferenti al dipartimento, scelti dal Consiglio di amministrazione nell'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c). I criteri per la composizione della commissione e le modalità di espletamento della selezione sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, mentre il conferimento e la revoca dell'incarico di direzione e la natura del rapporto di lavoro sono gli stessi indicati per il Direttore del Centro di ricerca ai commi 2 e 3 dell'art. 17.
4. Il Direttore è responsabile delle attività del Dipartimento. A tal fine:
  - a) adotta i provvedimenti necessari a determinare un dialogo costante con i ricercatori e tecnologi delle strutture di ricerca afferenti e uno stretto collegamento con gli altri dipartimenti, al fine di favorire un efficace coordinamento scientifico nella programmazione delle attività del C.R.A.;
  - b) adotta, sulla base delle indicazioni e dei vincoli contenuti nel Piano triennale di attività del C.R.A. e avvalendosi del contributo del Comitato di dipartimento, di cui al comma 5, il programma annuale e triennale delle iniziative del Dipartimento, con riferimento ai compiti di cui all'art. 20, comma 4, dello Statuto;
  - c) predispone, avvalendosi della collaborazione del Comitato di dipartimento, una relazione annuale sull'attività svolta;
  - d) adotta gli atti di competenza del Dipartimento, susseguenti a specifiche delibere del Consiglio di amministrazione;

- e) esprime, sentito il Comitato di dipartimento, pareri in merito alla coerenza delle convenzioni e dei servizi di cui all'art. 13, comma 3, con gli obiettivi propri delle strutture di ricerca;
  - f) esprime ogni altro parere su specifica richiesta del Consiglio di amministrazione, eventualmente avvalendosi del contributo del Comitato di dipartimento;
  - g) adotta tutti gli altri atti espressamente indicati nello Statuto e nei Regolamenti del C.R.A.
5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, il Direttore è coadiuvato dal Comitato di dipartimento composto, oltre che dal Direttore, che lo presiede, da una rappresentanza delle strutture di ricerca afferenti. Il numero e i criteri di scelta dei componenti il Comitato di dipartimento sono indicati nell'atto costitutivo del dipartimento, deliberato dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato è convocato dal Direttore di dipartimento, con nota contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; il Comitato si riunisce, di norma, presso la sede centrale del C.R.A.

### **Capo III**

#### **Formazione dei giovani, promozione e sostegno della ricerca**

##### **Art. 20 – Borse di studio e Assegni di ricerca**

1. I Centri e le Unità di ricerca, d'intesa con i Dipartimenti di afferenza, possono provvedere, con le risorse finanziarie assegnate, alla concessione di borse di studio e di assegni di ricerca nel rispetto delle disposizioni contenute in apposito disciplinare deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le OO.SS., e dei seguenti principi, nel rispetto delle norme vigenti:
- a) l'importo annuale della borsa di studio, diversificato per tipologia, è fissato periodicamente con delibera del Consiglio di amministrazione;
  - b) le borse di studio possono essere assegnate a giovani in possesso del diploma di scuola media superiore, a giovani in possesso del diploma di laurea e della laurea breve, mentre gli assegni di ricerca possono essere conferiti a giovani in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore di ricerca;
  - c) i bandi, da indire con adeguata pubblicità, debbono contenere indicazioni circa il titolo di studio richiesto, la sede di fruizione della borsa o dell'assegno, il settore scientifico-disciplinare o tecnologico, la tematica e le eventuali prove da sostenere, i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi;
  - d) le Commissioni di selezione sono formate con atto del Direttore del Centro o dell'Unità di ricerca e sono composte da tre esperti, di cui uno, con funzioni di Presidente, esterno alla struttura di ricerca, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'albo di cui all'art. 4, comma 1, lettera c); le procedure di selezione per l'assegnazione delle borse e degli assegni di ricerca possono essere svolte presso il Centro o l'Unità di ricerca interessata al bando, che fornisce comunque il necessario supporto amministrativo e finanziario;
  - e) i vincitori delle borse di studio e degli assegni di ricerca devono svolgere la propria attività presso la sede del Centro o dell'Unità di ricerca indicata nel bando; il bando può altresì prevedere, per un periodo parziale, lo svolgimento dell'attività presso un'altra istituzione di ricerca italiana o straniera.

2. Per ciascun esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione definisce la dotazione finanziaria complessiva per l'espletamento dei bandi per borse di studio e di assegni di ricerca presso la struttura di ricerca.

#### Art. 21 – Dottorati di ricerca e soggiorni di studio

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentite le OO.SS., definisce i criteri e i requisiti per l'attivazione e il conferimento, da parte dei dipartimenti, di soggiorni di studio e di borse di dottorato di ricerca in particolari settori scientifici, tecnologici e produttivi, di cui ai successivi commi, ferme restando le borse e gli assegni di ricerca attivati direttamente dalle strutture di ricerca del C.R.A. di cui all'articolo 20. La selezione delle domande è affidata a commissioni di esperti nominate dai direttori dei dipartimenti competenti per materia, mentre l'adozione degli atti necessari spetta al competente ufficio dell'amministrazione centrale del C.R.A.
2. I Dipartimenti possono provvedere, nell'ambito di risorse finanziarie all'uopo stanziato dal Consiglio di amministrazione e gestite dall'amministrazione centrale, all'attivazione di borse per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca istituiti dalle università italiane ai sensi dell'art. 4 della legge 210/1998; a tal fine, i Dipartimenti interessati stipulano apposite convenzioni con le università che attivano corsi di dottorato, nelle quali deve essere previsto lo svolgimento, presso le strutture di ricerca del C.R.A., di attività di ricerca finalizzate alla formazione dei dottori di ricerca e la partecipazione di ricercatori del C.R.A. ai collegi di dottorato, alle commissioni di accesso ai corsi e alle commissioni di valutazione finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 possono essere precedute da una convenzione quadro stipulata dal C.R.A. con la Conferenza dei Rettori delle università italiane.
4. Autonomamente o su richiesta dei Direttori delle strutture di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere e attivare, nell'ambito delle risorse finanziate specificamente assegnate dal Consiglio di amministrazione e gestite dall'amministrazione centrale, soggiorni di ricercatori e tecnologi stranieri presso strutture di ricerca del C.R.A.; analogamente possono bandire, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, borse per soggiorni di studio di ricercatori e tecnologi del C.R.A. presso qualificate strutture di ricerca italiane e straniere. La durata minima e massima dei soggiorni di studio del personale del C.R.A., l'entità del contributo finanziario e le modalità di presentazione e selezione delle domande sono stabilite con la delibera del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 22 – Sostegno alle iniziative di ricerca

1. Il Presidente del C.R.A., acquisito il parere del Consiglio dei dipartimenti, può concedere il patrocinio a manifestazioni scientifiche e, nei limiti annualmente stabiliti in sede di approvazione del bilancio preventivo, può contribuire al sostegno finanziario di iniziative scientifiche di particolare interesse per il progresso della ricerca nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale. In particolare, il Consiglio di amministrazione definisce, con propria deliberazione, l'entità massima del contributo, i criteri generali e le procedure di finanziamento per le seguenti iniziative:
  - a) organizzazione di congressi, convegni, seminari e corsi su tematiche di ricerca di rilevante interesse per il sistema agricolo allargato;
  - b) iniziative di cui alla precedente lettera a) che vertano su tematiche di ricerca in atto presso le strutture del C.R.A., qualora prevedano la partecipazione attiva di ricercatori e tecnologi dell'ente;

- c) stampa di monografie, volumi e pubblicazioni periodiche di rilevante interesse scientifico per il sistema agricolo allargato.
2. La concessione di finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla chiara indicazione che le stesse vengono realizzate con il contributo del C.R.A.

## **Capo IV**

### **Norme Transitorie e Finali**

#### Art. 23 – Organizzazione provvisoria delle Strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. Dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti del C.R.A., sono soppressi tutti gli organismi preposti agli Istituti inclusi nell'allegato I al D.Lvo 454/99 e cessano dall'incarico i Direttori degli stessi. Dalla stessa data, gli Istituti e le Strutture indicati nell'allegato I del citato D.Lvo 454/99 sono assimilati ai Centri di ricerca, mentre le Sezioni operative periferiche e centrali degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono assimilate, rispettivamente, alle Unità di ricerca e ai Gruppi di ricerca.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, il Consiglio di amministrazione delibera la costituzione temporanea di strutture di ricerca periferiche dell'Istituto di sperimentazione per la Pioppicoltura.
3. Le strutture e i gruppi di ricerca di cui ai commi precedenti restano in vigore sino alla data di adozione dei singoli provvedimenti relativi al piano di riorganizzazione della rete di articolazione territoriale di cui all'art. 24 dello statuto.
4. Fino alla attuazione del Piano di riorganizzazione di cui all'art. 24 dello Statuto, il Direttore generale può nominare, sentito il Consiglio di amministrazione, esperti nel numero massimo di cinque, scelti tra soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità, cui affidare compiti di supporto nella gestione della fase transitoria, nell'ambito dell'art. 9, comma 7, lett. f) dello Statuto.

#### Art. 24 – Direzione temporanea delle Strutture di ricerca e dei dipartimenti

1. Le modalità di conferimento di cui al Capo II del presente Titolo degli incarichi di direzione delle strutture di ricerca e dei dipartimenti del C.R.A., entrano in vigore a partire dalla data di adozione dei singoli provvedimenti relativi al piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete di articolazione territoriale di cui all'art. 24 dello statuto.
2. I Direttori ordinari e straordinari e i ricercatori con incarico o responsabilità di direzione degli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e delle relative Sezioni operative e i Direttori delle Strutture di cui all'allegato 1 del D.Lvo 454/1999, in servizio alla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti del C.R.A., con delibera del Consiglio di amministrazione possono essere incaricati fino alla data di ultimazione delle procedure di inquadramento del personale nei ruoli organici del C.R.A., di cui all'art. 60.
3. Al termine delle procedure di inquadramento del personale il Direttore generale provvede, su delibera del Consiglio di amministrazione, al conferimento temporaneo, fino alla data di adozione dei singoli provvedimenti relativi al piano di riorganizzazione di cui all'art. 24

dello Statuto, degli incarichi di direzione delle strutture di ricerca, di cui ai commi 1 e 2 dell'art.23.

4. Al personale con incarico di direzione, di cui ai commi 2 e 3, appartenente al ruolo organico del C.R.A. si applica, limitatamente alla durata dell'incarico quanto specificamente previsto, per gli incarichi di direzione, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.
5. Successivamente agli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.10, con delibera del Consiglio di amministrazione vengono nominati, prescindendo dalle modalità di cui al comma 3, dell'art.19, e previa selezione dei curricula da parte del Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei dipartimenti istituiti ed attivati in prima applicazione dell'art.14, comma 1, della Legge n. 137/2002. La stessa delibera contiene indicazioni circa la natura del rapporto di lavoro, il trattamento economico onnicomprensivo e la durata dell'incarico che, comunque, non può superare i sei mesi successivi all'assunzione del relativo provvedimento di attuazione del Piano di riorganizzazione di cui all'art.24, comma 5, dello Statuto. Con contestuale delibera del Consiglio di amministrazione viene costituito, in via provvisoria e limitatamente alla durata dell'incarico del Direttore, il Comitato di dipartimento di cui all'art.19, comma 5, anche ricorrendo ad esperti esterni all'Ente, di cui all'art.9, comma 7, lett. f) dello Statuto.
6. Nell'adozione degli atti di competenza, i Direttori di cui ai commi 2, 3 e 5 si atterranno a quanto stabilito in materia dagli artt.17, 18 e 19.

#### Art. 25 –Trattamento economico del personale e controllo amministrativo-contabile delle strutture di ricerca

1. Dopo l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti e in attesa della organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del C.R.A. e della completa informatizzazione del sistema amministrativo-contabile, gli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e gli altri ex Istituti e Strutture di ricerca inclusi nell'allegato 1 del D.Lvo 454/1999 provvedono, con le risorse finanziarie loro assegnate, alla erogazione del trattamento economico al personale dagli stessi precedentemente assunto a tempo determinato e, per quelli a tempo indeterminato sino alla conclusione delle procedure di inquadramento del personale nei ruoli organici del C.R.A..
2. Gli ex Istituti di cui al comma precedente predispongono il conto consuntivo relativo all'anno 2003 sulla base delle modalità in vigore prima dell'approvazione dello statuto e dei regolamenti; i Direttori degli stessi Istituti provvedono a trasmettere al Direttore generale del C.R.A. entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, copia dei bilanci consuntivi del triennio 2000-2002.
3. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, gli ex Istituti di cui all'allegato I del D.Lvo 454/99 trasmettono al Direttore generale del C.R.A. il conto preventivo dell'anno 2004, predisposto con le modalità in vigore prima dell'approvazione dello statuto e dei regolamenti, ai fini della formulazione del Bilancio preventivo dell'Ente per l'anno 2004, nei termini previsti dal comma 5 dell'art.25 dello Statuto. Con successive deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono precisate le modalità di presentazione delle proposte di variazione al conto preventivo da parte degli ex Istituti di cui sopra.
4. Dalla data di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti e sino alla completa organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale, il controllo amministrativo-contabile degli ex Istituti di cui al precedente comma 1 è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti del C.R.A., che potrà avvalersi, previa intesa con il Direttore generale, del supporto di

eventuali collaboratori esterni nel numero massimo di sei ai sensi dell'art.9, comma 7, lettera f) dello Statuto.

5. In attesa della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria del C.R.A. ad un impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, da formalizzare entro otto mesi dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, il servizio di tesoreria sarà temporaneamente espletato nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### Art. 26 – Mobilità del personale tra Strutture di ricerca del C.R.A.

1. Entro cinque mesi dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, il personale di ruolo operante presso gli ex Istituti e le strutture di ricerca di cui all'All.1 del D.Lvo 454/99, può presentare al Direttore generale motivata richiesta di trasferimento presso altra struttura di ricerca del C.R.A., allegando adeguata documentazione e dichiarazione favorevole del Direttore della struttura di ricerca presso la quale si richiede il trasferimento e della struttura di provenienza.
2. Entro trenta giorni dal termine fissato dal comma 1, il Direttore generale delibera in merito alle richieste di trasferimento, tenuto conto delle motivazioni addotte e della necessità di personale presso le singole strutture di ricerca nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissate dal Consiglio di amministrazione.

#### Art.27 – Fondazioni

1. All'atto dell'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio di Amministrazione definisce, con apposita delibera, le modalità di gestione del patrimonio e delle attività delle Fondazioni afferenti agli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

## **TITOLO III**

### **Organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale del C.R.A.**

#### **Capo I**

#### **Principi generali**

##### **Art. 28 – Definizione dell'Amministrazione centrale**

1. Il Presente titolo disciplina le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale del C.R.A.; individua gli uffici di maggiore rilevanza, ne determina le competenze e disciplina i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.
2. Per amministrazione centrale si intende il complesso degli uffici che svolgono le funzioni attribuite al C.R.A. dal D.Lvo 454/1999, esplicitate dall'art. 2 dello statuto, non attribuite alle strutture di ricerca e ai dipartimenti.
3. Tutti gli atti, amministrativi e di diritto privato, di organizzazione degli uffici e del lavoro dell'amministrazione centrale, sono adottati nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 16, comma 2, dello statuto.

##### **Art. 29 – Compiti dell'amministrazione centrale**

1. Sono compiti dell'amministrazione centrale del C.R.A.:
  - a) il supporto alle attività degli organi collegiali dell'Ente;
  - b) il supporto allo svolgimento dei compiti di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca;
  - c) il supporto tecnico alle attività di valutazione e controllo strategico;
  - d) le attività di comunicazione pubblica e istituzionale.
  - e) la programmazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali, finanziarie e patrimoniali;
  - f) l'attivazione e la gestione degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
  - g) la gestione economica e giuridica di tutto il personale del C.R.A.; le relazioni sindacali;
  - h) le funzioni di ragioneria;
  - i) le relazioni con il pubblico; i servizi generali della sede centrale; l'elaborazione e la gestione delle banche dati; i collegamenti in rete; la gestione della biblioteca centrale e il collegamento in rete di tutte le biblioteche;
  - l) la consulenza legale, giuridico-amministrativa e la gestione iniziale del contenzioso;
  - m) la gestione del patrimonio;
  - n) il supporto tecnico e giuridico alle attività contrattuali e a quelle connesse con la partecipazione del C.R.A. e delle singole strutture ad iniziative comuni con altri soggetti;
  - o) la gestione e il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione di cui al D.Lvo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

- p) il supporto tecnico per il funzionamento delle strutture di ricerca e dei dipartimenti e per lo svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'art.2 dello statuto;
- q) il supporto alle relazioni scientifiche nazionali e internazionali; la gestione delle relazioni con l'UE;
- r) il supporto alla predisposizione e gestione di programmi di ricerca comunitari; il supporto alla gestione di programmi di ricerca svolti in collaborazione con altre istituzioni nazionali;
- s) il supporto alle attività di valutazione, gestione, valorizzazione dei brevetti, di spin off e trasferimento;
- t) il supporto alle attività concorsuali dell'Ente; la formazione del personale;
- u) il supporto alle attività di promozione e sostegno della ricerca;
- v) il supporto tecnico alle attività di trasferimento delle innovazioni e alle relazioni con gli utenti;
- z) tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

## **Capo II**

### **Organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale**

#### Art. 30 – Aree organizzative

1. Per l'attuazione dei compiti di cui all'art.29, l'amministrazione centrale del C.R.A. è articolata nelle Aree Organizzative di seguito riportate, corrispondenti, ai fini amministrativi e contabili, ai centri di responsabilità di primo livello:
  - a) indirizzo e programmazione generale delle attività, valutazione e controllo strategico, affidato alla Presidenza dell'Ente;
  - b) coordinamento di tutta l'attività dell'Ente, programmazione, valorizzazione e gestione generale delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali, affidata alla Direzione generale;
  - c) attività di supporto gestionale e giuridico affidata alla Direzione centrale affari giuridici;
  - d) attività scientifiche e tecnologiche e relazioni esterne, affidata alla Direzione centrale attività scientifiche;

#### Art. 31 – Valutazione e controllo strategico

1. La funzione di valutazione e controllo strategico di cui al D.Lvo 30/7/1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, è assicurata da un organo collegiale composto da tre esperti esterni all'ente, nominati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
2. L'attività di valutazione e controllo strategico verifica la corrispondenza tra gli atti di gestione e gli atti di indirizzo nel rispetto delle modalità previste dal D.Lvo n. 286/99 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, gli obiettivi operativi individuati e le scelte effettuate, nonché alla identificazione degli eventuali fattori ostativi e dei possibili rimedi.



3. L'organo collegiale di cui al comma 1 opera in autonomia e risponde direttamente al Presidente e al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata relazioni periodiche sull'attività svolta; si avvale dei risultati delle rilevazioni effettuate dal Comitato di valutazione, di cui al precedente art. 14. Inoltre, svolge attività di valutazione del Direttore Generale e dei Dirigenti delle due Direzioni centrali, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a), del D.Lvo n. 286/99.
4. L'organo collegiale di cui al comma 1 si avvale del supporto organizzativo, amministrativo e informatico di apposito ufficio dell'Amministrazione centrale.

#### Art. 32 – Controllo di gestione

1. Le attività relative al controllo di gestione, di cui all'art. 5, comma 3, dello statuto, e quelle di valutazione dei dirigenti, con esclusione del Direttore generale e dei Dirigenti generali, sono svolte da strutture e soggetti operanti nell'ambito della Direzione generale di cui all'art.33, comma 3, secondo le modalità operative indicate nel regolamento di amministrazione e contabilità.
2. La struttura della Direzione generale preposta al controllo di gestione fornisce periodicamente al Direttore generale, ai Dirigenti delle Direzioni centrali, individuati ai sensi dell' art.35, comma 1, e al Collegio dei Revisori le risultanze del predetto controllo, anche al fine di attivare tempestive azioni correttive.

#### Art. 33 – Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente su conforme parere del Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art.13, comma 1, dello statuto. L'incarico è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, e con lo svolgimento di attività professionali. Il Direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca del C.R.A.
2. Nell'espletamento dei compiti indicati nell'art.13 dello Statuto, il Direttore generale:
  - a) è responsabile della gestione del C.R.A. al fine di garantire il perseguimento di livelli ottimali di efficacia e di efficienza;
  - b) predispone il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il bilancio consuntivo del C.R.A. sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio di amministrazione;
  - c) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento contenente gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi per l'attività di competenza dei diversi centri di responsabilità, nonché nella predisposizione del bilancio pluriennale; tali atti sono assunti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente sentito il Direttore generale;
  - d) coordina e controlla l'attività dei Dirigenti delle direzioni centrali, di cui all'art.35; propone al Consiglio di amministrazione l'adozione, nei confronti dei dirigenti, dei provvedimenti di cui all'art.41;
  - e) promuove la semplificazione amministrativa, relativamente alla organizzazione degli uffici e del lavoro e alle procedure, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e d'intesa con i Dirigenti delle direzioni centrali;
  - f) stipula i contratti di assunzione del personale;
  - g) adotta gli atti di gestione del personale.

3. Il Direttore generale svolge ogni altro compito indicato nello statuto e nei regolamenti.

#### Art. 34 – Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lvo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, presso il C.R.A. è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'Ufficio provvede, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
  - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
  - c) a fornire notizie di carattere generale relative alle attività e ai referenti delle strutture dislocate sul territorio.
3. All'Ufficio per le relazioni con il pubblico viene assegnato personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurata da apposita formazione.
4. Il personale addetto all'Ufficio per le relazioni con il pubblico, può promuovere iniziative volte, con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. Dette iniziative sono sottoposte ad approvazione del Direttore generale.

#### Art. 35 – Livelli organizzativi della Direzione generale e delle Direzioni centrali

1. Le Direzioni centrali, di livello dirigenziale generale, individuate in numero non superiore a due ai sensi dell'art.16, comma 3, dello Statuto, sono attivate a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore Generale, che provvede a distribuire tra le stesse le competenze di cui all'art.29.
2. La Direzione generale e le due Direzioni centrali sono articolate in Servizi, affidati a Dirigenti, individuati e costituiti per aree omogenee di competenza con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale.
3. Ai sensi del regolamento di amministrazione e di contabilità del C.R.A., ciascun Servizio della Direzione generale e delle Direzioni centrali è centro di responsabilità di secondo livello.

#### Art. 36 – Nomina e compiti dei dirigenti generali

1. I Dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte del Direttore generale, tra esperti di elevata qualificazione professionale nei settori di specifica competenza delle Direzioni centrali.
2. Il rapporto di lavoro dei Dirigenti generali è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, stipulato dal Direttore generale. Ai Dirigenti generali si estendono le norme sul rapporto di lavoro e sulle incompatibilità di cui al comma 1 dell'art.33.

3. Il trattamento economico del Dirigente generale è determinato con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base di quanto previsto dagli artt.19 e 24 del D.Lvo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Dirigente generale:
  - a) cura l'attuazione dei piani e dei programmi di gestione di competenza della Direzione centrale;
  - b) definisce e aggiorna il piano annuale delle attività della Direzione centrale anche mediante periodiche conferenze con i dirigenti dei Servizi in cui si articola la direzione stessa;
  - c) cura il processo di pianificazione e programmazione delle attività dei centri di responsabilità di secondo livello subordinati, di cui all'art.7 del regolamento di amministrazione e di contabilità del C.R.A.;
  - d) adotta gli atti relativi alla definizione e all'assegnazione delle risorse ai Servizi in funzione dei compiti di cui al comma 1 dell'art.29, proponendo al Direttore generale la nomina dei relativi dirigenti;
  - e) coordina l'attività dei dirigenti dei Servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e può proporre al Direttore generale l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art.41;
  - f) svolge ogni altro compito attribuitogli dal Direttore generale e dai regolamenti.

#### Art. 37 – Nomina dei Dirigenti dei Servizi

1. La Direzione generale e le Direzioni centrali si articolano in Servizi. I Dirigenti dei Servizi, sono nominati con atto del Direttore generale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sentito, per i Servizi compresi nelle direzioni centrali, il Dirigente generale competente. L'atto di nomina di dirigenti esterni al C.R.A. deve essere preceduta da specifica delibera del Consiglio di amministrazione.
2. Il conferimento e la natura di detti incarichi, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, e il relativo trattamento economico è disciplinato dalle specifiche norme del D.Lvo 165/2001, e successive modificazioni e integrazioni nonché del CCNL di categoria.

#### Art. 38 – Funzioni dei Dirigenti dei Servizi

1. I Dirigenti dei Servizi nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art.39, comma 2, e sulla base degli obiettivi, dei programmi e delle priorità definiti dal documento dei piani di gestione elaborato dalla competente Direzione centrale:
  - a) esercitano i poteri in materia di entrate e di spese, per quanto di competenza, nonché i poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti e delle attività di competenza dei Servizi;
  - b) curano la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività delle unità organizzative, previo eventuale esame con le OO.SS.;
  - c) provvedono alla gestione del personale assegnato e adottano le relative iniziative;
  - d) attribuiscono al personale i trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

- e) individuano, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, i responsabili dei procedimenti che fanno capo al Servizio e verificano, anche su richiesta di terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
  - f) provvedono, per quanto di competenza, alle misure concernenti la sicurezza e l'igiene nell'ambiente di lavoro, previo confronto con le OO.SS.
2. I dirigenti dei Servizi provvedono, di intesa con il dirigente della Direzione centrale di afferenza, alla definizione e organizzazione di uffici preposti alla trattazione di specifiche materie rientranti nei compiti di cui al comma 1 dell'art.29, individuandone il responsabile tra il personale assegnato.

## **Capo III**

### **La Dirigenza**

#### Art. 39 – Dirigenza

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai dirigenti dell'amministrazione centrale, di cui all'art.35.
2. Ai Dirigenti di cui al comma precedente è riservata in via esclusiva, nell'ambito delle risorse assegnate l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e di controllo.

#### Art. 40 – Incarichi di funzioni dirigenziali presso l'Amministrazione centrale.

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e per il passaggio a funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato e con le medesime procedure, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ai sensi e nei limiti dell'art.19, comma 6, del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
3. I dirigenti dipendenti del C.R.A. ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su incarico del Direttore generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

#### Art. 41 – Responsabilità e valutazione dei Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti e della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

2. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati ai sensi del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e, nel caso di dirigente del ruolo organico del C.R.A., la destinazione ad altri incarichi, ivi compresi quelli di cui all'art.40, comma 3.
3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale e nel rispetto della normativa vigente in materia, disciplina con propria deliberazione la cadenza, le modalità e i criteri generali per l'attività di valutazione dei dirigenti.
4. La valutazione ha per oggetto, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione e in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro e allo sviluppo delle risorse professionali e umane ad essi assegnate, nel rispetto dei principi e delle modalità indicate nel D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 42 – Valutazione dei dirigenti. Competenze

1. La valutazione del Direttore generale e dei dirigenti delle Direzioni centrali, effettuata dall'Organo collegiale di valutazione e controllo strategico di cui all'art.31, è approvata dal Presidente. La valutazione dei dirigenti responsabili dei Servizi è approvata dal Direttore generale sentito i Dirigenti delle Direzioni centrali; per i dirigenti dei Servizi della Direzione generale la valutazione è approvata dal Presidente sentito il Direttore generale.

### Capo IV

#### Norme transitorie

##### Art. 43 – Prima organizzazione degli uffici dell'Amministrazione centrale

1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che individuano, ai sensi dell'art.35, le Direzioni centrali e i Servizi sono adottate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti.
2. L'organizzazione delle Direzioni centrali e dei Servizi prevista dal presente titolo è operativa a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni di cui al comma 1. Tale organizzazione ha carattere sperimentale per la durata di un anno, al termine del quale il Direttore generale può formulare al Consiglio di amministrazione nuove proposte di organizzazione delle Direzioni centrali e di individuazione dei Servizi, con diversa distribuzione delle competenze tra le Direzioni centrali e tra esse e la Direzione generale.
3. Alle Direzioni centrali e ai Servizi organizzati secondo i criteri e le procedure di cui ai commi precedenti, le nuove competenze amministrative e di gestione sono attribuite entro quattro mesi dalla data della loro costituzione.
4. Fino al compimento del processo di organizzazione delle Direzioni centrali e dei Servizi dell'Amministrazione centrale del C.R.A., il controllo amministrativo-contabile delle strutture di ricerca degli ex Istituti di cui all'allegato I del D.Lvo 454/99 e la gestione del trattamento economico del personale avviene con le modalità indicate all'art.25 e sulla base

di specifiche delibere del Consiglio di amministrazione adottate su proposta del Direttore generale.

5. In attesa della programmazione delle assunzioni e dell'espletamento dei relativi concorsi, al fabbisogno di personale necessario per l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione centrale si provvede sia mediante assegnazione temporanea dalle strutture di ricerca del C.R.A. di personale, anche con contratto a tempo determinato, adeguato allo svolgimento dei nuovi compiti, sia ricorrendo a nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli fissati dai documenti di finanza pubblica, con contratto a tempo determinato e al comando o assegnazione temporanea di personale da altre amministrazioni, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, al fine di non pregiudicare la funzionalità delle strutture di ricerca il cui organico risulta, al momento, sottodimensionato.

## **TITOLO IV**

### **Disciplina delle procedure per la determinazione della dotazione organica e per la selezione e l'assunzione ai diversi livelli del personale a tempo indeterminato e determinato.**

#### **Capo I**

#### **Principi generali**

Art. 44 – Definizione dell'ambito di riferimento.

1. Il presente titolo fa riferimento al personale di ricerca, tecnico e amministrativo:
  - a) assunto con contratti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, disciplinati secondo il CCNL delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione;
  - b) assunto con contratti triennali per attività di ricerca scientifica e tecnologica;
  - c) assunto con contratti a termine e con contratti di diritto privato;
  - d) comandato da altre amministrazioni o proveniente da università italiane e straniere, da organismi internazionali, da enti pubblici e privati, da imprese, sulla base delle normative vigenti in materia o di apposite convenzioni o accordi di collaborazione.

Art. 45 – Rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dal C.R.A., di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.44, è regolato ai sensi delle disposizioni del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, delle disposizioni del Codice Civile e del CCNL del comparto delle istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 46 – Associazione temporanea del personale di ricerca

1. Al fine di disciplinare l'associazione dei ricercatori e tecnologi del C.R.A. presso le Università, per lo svolgimento di attività scientifiche e tecnologiche di cui all'art.19 dello Statuto, nonché l'associazione di professori e ricercatori universitari per lo svolgimento di attività di ricerca presso le strutture dell'ente, queste ultime possono stipulare, con atto del Direttore, convenzioni con le singole università. Tali convenzioni possono essere precedute, ai fini dell'uniformità delle disposizioni, da una convenzione quadro stipulata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con la Conferenza dei Rettori delle università italiane.
2. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal Direttore della struttura di ricerca del C.R.A. interessata, nel rispetto della convenzione e di quanto previsto dall'art.2, comma 1, lettera l). Tali atti determinano la durata della associazione e il relativo impegno di tempo, in rapporto alle ricerche da svolgere.

3. Al fine di agevolare la mobilità temporanea dei ricercatori e tecnologi tra il C.R.A. ed altri enti di ricerca, il C.R.A. stipula, con atto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, convenzioni con gli enti interessati.
4. Alla associazione dei ricercatori di cui al comma precedente si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Il riconoscimento ai ricercatori associati presso il C.R.A. dei diritti di cui al CCNL del comparto è subordinato all'esistenza di condizioni di reciprocità presso l'Università o l'ente di provenienza del ricercatore, da evidenziare nella convenzione.

## **Capo II**

### **Procedure di determinazione della dotazione organica complessiva del C.R.A.**

#### **Art. 47 – Dotazione organica complessiva del C.R.A.**

1. Con la dotazione organica sono stabilite, previo confronto con le OO.SS. e previa verifica degli effettivi fabbisogni e con criteri di flessibilità e di coerenza con il piano triennale di attività, le esigenze di personale, per livello e profilo, in rapporto ai compiti istituzionali, alle attività e all'organizzazione dell'Ente;
2. In considerazione delle attività e dei compiti istituzionali del C.R.A., di cui all'art.2 dello Statuto, nella definizione della dotazione organica deve essere perseguito l'obiettivo di assicurare sia un rapporto funzionale tra il personale addetto alle attività di ricerca scientifica e tecnologica e il personale tecnico, sia una adeguata presenza di personale amministrativo.

#### **Art. 48 – Determinazione della dotazione organica**

1. Il C.R.A., previa consultazione delle OO.SS. ai sensi dell'art.9 del Decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, con i soli vincoli derivanti dal piano triennale di attività di cui all'art.4 dello Statuto e con le modalità di cui all'art.7, commi 1 e 2 del D.Lvo 454/99.
2. La dotazione organica complessiva è determinata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il Direttore generale, ed è ridefinita periodicamente e comunque con cadenza triennale, in occasione della predisposizione del piano triennale di attività, nonché quando risulti necessario a seguito di riorganizzazione delle strutture scientifiche e degli uffici o in caso di attribuzione di nuove funzioni. La dotazione organica complessiva è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Funzione pubblica per le esigenze di monitoraggio della spesa pubblica allo stesso demandate dal titolo V del D.Lvo 165/01.



## **Capo III**

### **Disciplina delle procedure di selezione per l'assunzione ai diversi livelli del personale a tempo indeterminato del C.R.A.**

#### **Art. 49 – Principi generali in materia di reclutamento del personale**

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera f) del D.Lvo 454/99, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.35 del D.Lvo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di selezione per l'assunzione, a tempo indeterminato, ai diversi livelli dei profili di ricercatore e di tecnologo del C.R.A.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 28 del D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le OO.SS., definisce in apposito disciplinare le procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale dei restanti profili, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR n. 487/1994, e successive modificazioni e integrazioni, e di quanto previsto dall'art.70 del D.Lvo n. 165/2001.

#### **Art. 50- Concorsi pubblici per l'assunzione ai diversi livelli del personale del profilo di ricercatore e tecnologo**

1. Il C.R.A. assume a tempo indeterminato personale ai diversi livelli del profilo di ricercatore o di tecnologo attraverso concorsi pubblici distinti per settori scientifico-disciplinari o per settori tecnologici.
2. I settori scientifico-disciplinari e i settori tecnologici di cui al comma 1 sono determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio dei dipartimenti, in applicazione di quanto previsto nell'art.8, comma 1 – lettera f), del D.Lvo 454/99, e successive integrazioni e modificazioni. I settori sono sottoposti a revisione periodica, previa ricognizione delle attività scientifiche e tecnologiche in atto presso il C.R.A.

#### **Art. 51 – Programmazione delle assunzioni**

1. I concorsi di cui al presente capo sono avviati sulla base del piano triennale di attività di cui all'art.4 dello Statuto e dei relativi aggiornamenti annuali, previa consultazione delle OO.SS.
2. I concorsi sono indetti, di regola, con cadenza annuale. I relativi bandi sono emanati dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. A tal fine i Direttori delle strutture di ricerca e i responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione centrale per assunzioni di tecnologi, presentano, entro la data stabilita dal Consiglio di amministrazione, le proprie richieste distinte per livello, settore scientifico-disciplinare o settore tecnologico.
3. Ai fini di cui al comma 2, le richieste devono trovare adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal Consiglio di amministrazione in sede di programmazione

economica e finanziaria. La verifica della copertura finanziaria dei posti da bandire è effettuata dal competente ufficio dell'amministrazione centrale.

#### Art. 52 - Bandi

1. I bandi di concorso sono definiti sulla base di schemi-tipo, approvati dal Consiglio di Amministrazione, articolati per i diversi livelli del profilo di ricercatore e di tecnologo.
2. Il bando specifica il profilo, il livello, il settore scientifico-disciplinare o il settore tecnologico interessato e definisce i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la sede in cui viene svolto il concorso, nonché la sede di servizio, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste.
3. Il bando di concorso, con esclusione di quello relativo al livello iniziale del profilo, può indicare preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del candidato.

#### Art. 53– Assunzione e gestione del rapporto di lavoro

1. L'assunzione avviene nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il vincitore del concorso e il Direttore generale. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di cui all'art.45.

#### Art. 54 – Composizione e formazione delle commissioni di concorso. Disposizioni generali

1. La composizione delle commissioni di concorso è determinata con i criteri indicati nell'art.55.
2. Delle commissioni fanno parte esperti italiani o stranieri di comprovata esperienza internazionale, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare o tecnologico del posto da coprire o a settore affine.
3. Il Presidente e i componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, e sono scelti per 2/3 nell'albo di esperti di cui all'art.4, comma 1, lettera c), e per 1/3 tra i ricercatori e tecnologi del C.R.A. Nell'albo, articolato per livelli professionali, settori scientifico-disciplinari o settori tecnologici, sono inseriti i ricercatori, e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, con esclusione del C.R.A., i ricercatori e professori delle università, nonché esperti stranieri, tutti di comprovata esperienza internazionale. Il Presidente è scelto tra i dirigenti di ricerca, i dirigenti tecnologi del C.R.A. o di altro ente del comparto, ovvero tra i professori universitari di prima fascia.
4. I componenti delle commissioni non possono essere nominati in successive commissioni per un periodo di un anno dalla conclusione dei lavori della commissione di cui hanno fatto parte.

#### Art. 55 – Composizione delle commissioni di concorso per ricercatori e tecnologi

1. Le commissioni di concorso per dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi sono composte da tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi del C.R.A. o di altro ente pubblico di ricerca, tra i professori universitari ordinari e o tra gli esperti stranieri di pari livello, in modo tale da garantire che nella commissione sia presente un solo dirigente di ricerca o dirigente tecnologo del C.R.A. I componenti esterni al C.R.A. sono scelti nell'albo di esperti di cui all'art.4, comma 3.
2. Le commissioni di concorso per primi ricercatori e primi tecnologi sono composte da tre membri scelti tra i ricercatori e tecnologi di I e II livello del C.R.A. o di altro ente pubblico di ricerca e tra i professori universitari ordinari e associati, in modo da garantire che nella commissione sia presente un solo ricercatore o tecnologo di I o II livello del C.R.A. Tali componenti sono scelti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Le commissioni per l'assunzione dei ricercatori e tecnologi di livello iniziale sono composte da tre membri scelti tra i ricercatori e tecnologi del C.R.A. o di altro ente pubblico di ricerca, e tra i professori e ricercatori universitari, in modo tale da garantire che nella commissione sia presente un solo ricercatore o tecnologo del C.R.A. Tali componenti sono scelti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio dei Dipartimenti, con le stesse modalità di cui al comma 1.

#### Art. 56 – Composizione delle Commissioni di concorso

per il personale tecnico-amministrativo

1. Le commissioni di concorso per il personale tecnico-amministrativo sono composte da tre membri scelti tra esperti di alta qualificazione dal Direttore generale.

### Capo IV

#### **Disciplina delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato**

#### Art. 57 – Norme generali

1. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina del codice civile, del D.Lvo n. 368/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Al personale di ricerca assunto con contratti di lavoro a tempo determinato si estendono, in quanto applicabili e per la durata del contratto, le disposizioni di garanzia della libertà scientifica previste dal CCNL del comparto.

## Capo V

### Norme transitorie e finali

#### Art. 58 – Contratti a tempo determinato

1. Tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in atto presso gli Istituti e le strutture di cui all'Allegato I del D.Lvo 454/1999 alla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti sono confermati sino alla data di scadenza prevista dal contratto. I contratti a tempo determinato in scadenza entro il primo anno dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, a fronte di obiettive comprovate esigenze di lavoro, possono essere prorogati o rinnovati entro il limite massimo di un anno dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, ferma restando la temporanea interruzione dei contratti stessi alla scadenza originariamente prevista, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 59 – Dotazione organica

1. La dotazione organica, di prima individuazione, è determinata sulla base della pianta organica dei 23 ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, del personale, in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lvo 454/99, assunto a tempo indeterminato dagli stessi Istituti, del numero di operai agricoli di cui al comma 8, dell'art.9 del D.Lvo 454/99, del personale assunto a tempo indeterminato presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e le aziende annesse e presso l'Istituto nazionale di apicoltura, del personale appartenente al ruolo MiPAF in servizio presso l'UCEA, il Laboratorio centrale di idrobiologia, il Laboratorio di analisi entomologiche e presso gli IRSA, compreso quello addetto al servizio controllo vivai e il personale con i requisiti di cui all'art.9, comma 7, del D.Lvo 454/99. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.2, del D.Lvo 454/99 e dalla Legge 137/2002, nell'ambito del Piano triennale di attività e degli aggiornamenti annuali, la dotazione organica riportata nella tabella A può essere modificata, con le procedure previste dalla normativa vigente, in rapporto alle attività dell'Ente e ad eventuali nuovi compiti attribuiti allo stesso dal legislatore in base all'art.7, comma 6, del D.Lvo 454/99.
2. Ultimate le procedure di primo inquadramento del personale di cui al successivo art.60, o, comunque, entro sei mesi dalla data di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, l'articolazione della dotazione organica sarà ridefinita, fermo restando il numero complessivo di personale indicato nella tabella A, per riassorbire eventuali situazioni di soprannumero in singole aree o profili e per garantire l'applicazione delle progressioni economiche in applicazione degli artt. 52, 53, 54, 64 e 65 del CCNL 21/02/2002, quadriennio normativo 1998/2001.
3. Con la definizione della dotazione organica 2005-2007 dovrà essere avviata un'azione di riequilibrio tra le aree scientifico-tecnologica, tecnica e amministrativa, così come previsto dall'art.47, comma 2, mirando ad un riequilibrio del personale a favore dell' area scientifico-tecnologica rispetto alla situazione riportata nella Tabella A.

## Art. 60 – Procedure di primo inquadramento del personale

1. A decorrere dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti del C.R.A., il ruolo del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'art.51 del D.P.R. 1318/1967 e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso, e il personale è trasferito nel ruolo organico del C.R.A. mantenendo l'anzianità di servizio maturata e il profilo e livello acquisiti.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, i Direttori di Istituto e i Direttori di Sezione degli Istituti e strutture di cui all'allegato I del D.Lvo 454/99, in servizio alla data di entrata in vigore del citato D.Lvo 454, sono inseriti nel ruolo organico del C.R.A. e inquadrati, anche in soprannumero riassorbibile, nel corrispondente livello del profilo professionale dei ricercatori del comparto ricerca, mantenendo l'anzianità di servizio maturata e la retribuzione in godimento, se più favorevole. Ai Direttori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del D.Lvo 454/1999, continuano ad applicarsi le norme di cui agli artt.310, commi 1-2 e 3, e 311 del D.P.R. n. 3/1957.
3. Il personale assunto a tempo indeterminato dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lvo 454/99, è inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, previa apposita verifica di professionalità, secondo modalità e criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione, previo confronto con le OO.SS. All'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e profili si provvede sulla base di un'apposita tabella di equiparazione predisposta con le modalità indicate all'art.9, comma 5 del D.Lvo 454/99. Nel medesimo ruolo e con le medesime modalità, è inquadrato il personale in servizio presso l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura e presso le aziende annesse, iscritto nel ruolo unico transitorio di cui all'art.2, comma 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, e quello assunto a tempo indeterminato dall'Istituto nazionale per l'apicoltura.
4. Il personale appartenente al ruolo del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'art.9, comma 6, del D.Lvo 454/99, che ha presentato domanda di inserimento nei ruoli del C.R.A. nei termini indicati dallo stesso decreto, a decorrere dalla data di cui al comma 1, è inquadrato nel ruolo organico del C.R.A. sulla base di apposita tabella di equiparazione di cui al comma 3, mantenendo l'anzianità di servizio maturata.
5. Alla data di approvazione di Statuto e regolamenti, nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, il personale è inserito nel ruolo organico di cui alla Tabella A, con inquadramento provvisorio e retribuzione in godimento.
6. Nei tre anni successivi all'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti, in tutte le assunzioni disposte dal C.R.A., il 50 per cento dei posti è riservato in favore del personale assunto a tempo determinato presso gli Istituti di cui all'allegato I al D.Lvo 454/99, che ha prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del citato decreto 454/99.
7. Il personale operaio in servizio presso gli Istituti di cui all'allegato I del D.Lvo 454/99, con più di 151 giornate annue, in servizio da almeno cinque anni, è inquadrato nei ruoli del Consiglio previa apposita verifica di professionalità.

### Art. 61 – Disposizioni in materia di trattamento previdenziale

1. Al personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di cui all'art.1 del D.Lvo 454 del 29 ottobre 1999 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti pubblici in materia di trattamento previdenziale.
2. Il personale transitato, ai sensi del predetto decreto, può optare per il trattamento previdenziale previsto per l'Ente di provenienza.

**TABELLA A – DOTAZIONE ORGANICA DI PRIMA INDIVIDUAZIONE**

AREA	PROFILO	LIVELLO	
Area I		Dirigenti Generali	2
		Dirigenti	20
			<b>22</b>
<b>Istituti Sperimentali di ricerca (IRSA)</b>			
<b>Totale area</b>	Direttori di Istituto e Sezioni		167
			<b>167</b>
Amministrativa***	Funzionario di Amm.ne	IV-V	15*
	Coll. di Amm.ne	V-VII	55*
	Operatore di Amm.ne	VII-IX	126*
	Ausiliario di Amm.ne	IX	71*
<b>Totale area</b>			<b>267</b>
Scientifico- tecnologica***	Ricercatore	I - II - III	339**
	Tecnologo	I - II - III	55**
<b>Totale area</b>			<b>394</b>
Tecnica***	Collaboratore tecnico	IV-VI	182*
	Operatore tecnico	VI-VIII	149*
	Ausiliario tecnico	VIII-IX	27*
<b>Totale area</b>			<b>358</b>
<b>TOTALE IRSA</b>			<b>1186</b>
<b>UFFICIO CENTRALE ECOLOGIA AGRARIA</b>			
	Dirigente tecnico	II fascia	2
	Coordinatore tecnico	CS3	3
		C3	2
	Direttore amministrativo	C2	1
	Direttore agrario	C2	1
	Collaboratore agrario	C1S	1
	Assistente amministrativo	B3	1
	Operatore amministrativo	B2	2
	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	A1S	2
<b>TOTALE UCEA</b>			<b>15</b>
<b>LABORATORIO CENTRALE DI IDROBIOLOGIA</b>			
	Dirigente tecnico	II fascia	1
	Direttore amministrativo	VIII C2	2
	Cartografo	VII C1S	1
	Assistente tecnico	VI B3S	2
	Assistente amministrativo	VI B3	1
	Serv. Ausiliari/Antic.	III A1S	2
	Collaboratore Agrario	VII C1S	1
<b>TOTALE LCI</b>			<b>10</b>

<b>GABINETTO ANALISI ENTOMOLOGICHE</b>			
	Collaboratore Agrario	VII C1S	1
<b>TOTALE GAE</b>			<b>1</b>
<b>ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA PIOPPICOLTURA</b>			
		C2	9
		C1	8
		B3	11
		B2	5
		B1	16
		A1	15
<b>TOTALE ISP</b>			<b>64</b>
<b>ISTITUTO NAZIONALE DI APICOLTURA</b>			
	Dirigente		1
	Collaboratore esperto	Area 1 - liv. 4	1
	Coordinatore Tecnico	Area 1 - liv. 5	3
	Tecnico di laboratorio	Area 2 - liv. 2	2
	Analista laboratorio	Area 2 - liv. 3	4
	Coord. Amm/vo	Area 1 - liv.5	1
	Vice Coord. Amm/vo	Area 2 - liv. 1	1
	Imp. di 2^	Area 2 - liv. 3	1
	Addetto centri stampa	Area 2 - liv. 4/A	2
<b>TOTALE INA</b>			<b>16</b>
	IRSA (comma 5)		<b>284</b>
	Centocinquantunisti (comma 8)		<b>102</b>
Art. 9, D.L.vo 454/99	Personale ruolo ordinario MiPAF (comma 6)		<b>34</b>
	ICRF (comma 6)		<b>3</b>
	(comma 7)		<b>122</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE ORGANICA</b>			<b>1859</b>

(\*) Sono *in itinere* le procedure selettive relative all'applicazione dell'art. 54 C.C.N.L. 21/2/2002 per i seguenti posti:

Funzionario di Amm.ne n.6  
 Collaboratore di Amm.ne n. 10  
 Operatore di Amm.ne n. 54  
 Collaboratore Tecnico n. 76  
 Operatore Tecnico n. 47  
 Ausiliario tecnico n. 4

(\*\*) Riguardo le procedure ex art. 64 del CCNL 21/02/02, è in fase di definizione il numero dei posti da mettere a concorso in funzione dell'entità delle risorse individuate dal CCNL a tal fine.

(\*\*\*) La distribuzione del personale tra i profili potrebbe subire delle modifiche per i passaggi ex artt. 52 "Mobilità tra i profili a parità di livello" e 65 "Mobilità tra profili di ricercatori e tecnologi" del CCNL 21/02/02 *in itinere*



## **TITOLO V**

### **Disciplina della Presenza del C.R.A. in iniziative comuni ad altri Soggetti Pubblici e Privati, Italiani e Stranieri**

#### **Capo I**

#### **Presenza del C.R.A. in iniziative comuni**

##### Art. 62 – Principi generali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il C.R.A. svolge, ai sensi dell'art.3 del D.Lvo 29 ottobre 1999 n. 454, le attività di cui all'art.2 dello Statuto e quelle connesse, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, anche attraverso la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri in consorzi, fondazioni, società, ed enti analoghi.
2. L'espletamento delle cariche in attività consortili attivate dal C.R.A. e in eventuali società costituite ai sensi del presente Titolo, non sono incompatibili con la carica di Presidente o componente del Consiglio di amministrazione del C.R.A. e le cariche nei consorzi e società medesime.
3. La presenza del C.R.A. in iniziative comuni ad altri soggetti, come manifestazione del potere di esercizio di autonomia privata, è improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attività istituzionali.

##### Art. 63 – Procedure di valutazione e decisione della partecipazione del C.R.A. alle iniziative.

1. Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri generali e le procedure per la presenza del C.R.A. in iniziative comuni ad altri soggetti nel rispetto delle disposizioni generali del presente titolo e dell'art.3 dello Statuto.
2. La presenza del C.R.A. in iniziative comuni è disposta sulla base di una istruttoria effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione centrale, tenendo conto dell'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi del C.R.A., previa verifica con i Direttori delle Strutture di ricerca interessate e sulla base dei criteri definiti in apposito disciplinare.
3. La presenza del C.R.A. nelle iniziative comuni è disposta dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale in merito alla istruttoria di cui al comma 2.

#### Art. 64 – Coinvolgimento delle strutture di ricerca del C.R.A.

1. Il Consiglio di amministrazione del C.R.A., nel disporre la presenza nelle iniziative di cui all'art.63, può, con la delibera di approvazione, determinare le competenze, proprie o delegate, della struttura di ricerca interessata alla gestione della partecipazione, fermo restando la possibilità di direttive generali da parte dello stesso Consiglio relativamente agli obblighi di comunicazione periodica e di segnalazione di questioni urgenti di particolare rilevanza.

#### Art. 65 – Relazione al MIPAF

1. Annualmente a partire dal 1 gennaio 2005, il C.R.A. presenta al MIPAF, ai sensi dell'art. 8 del D.Lvo 454/99 e successive modificazioni e integrazioni, una relazione nella quale sono evidenziati i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive, i riferimenti più significativi a singole iniziative per le quali vengono in considerazione scelte circa la prosecuzione o la modifica dell'azione, gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno successivo a quello della relazione.
2. La relazione, predisposta dal responsabile del competente ufficio dell'amministrazione centrale, è presentata dal Direttore Generale al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### Art. 66 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione e previa consultazione con le OO.SS. anche sulla base delle risultanze del piano di riorganizzazione della rete scientifica e nel rispetto delle procedure stabilite dal comma 2, dell'art.7, del D.Lvo 454/99. A tal fine il Consiglio di amministrazione attiva, entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto e dei regolamenti, un piano di monitoraggio del funzionamento delle strutture e della rispondenza alle finalità del C.R.A. delle procedure indicate nel presente regolamento, predisponendone tempi, modalità operative ed eventuali strutture di studio e di supporto.